

«2. Gli acquisti di latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/65 possono essere sospesi a partire dal momento in cui i quantitativi offerti all'intervento nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto di ogni anno eccedono 100 000 tonnellate».

2. All'articolo 2, i termini «del quinto periodo» sono sostituiti dai termini «dell'ottavo periodo».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

COM(88) 84 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 febbraio 1988)

(88/C 84/16)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che alla luce del crescente squilibrio esistente nella Comunità economica europea tra l'offerta e la domanda nel settore dei cereali, il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 <sup>(2)</sup>, ha previsto un certo numero di misure miranti a risanare il settore; che tali misure consistono, tra l'altro, nell'istituzione di un prelievo di corresponsabilità determinato tenendo conto dei vari elementi che consentono di calcolare la produzione per il cui smaltimento è necessario un sostegno finanziario, nonché di valutare gli oneri finanziari che ne derivano, in considerazione inoltre delle importazioni di prodotti di sostituzione dei cereali sul mercato comunitario;

considerando che tuttavia dette misure rischiano di non essere abbastanza efficaci per tenere sotto controllo la produzione, il cui incremento può comportare un aumento

incontrollabile delle spese; che si potrebbe raggiungere un migliore controllo della produzione grazie alla fissazione di un quantitativo massimo garantito il cui superamento comporti l'adozione di misure intese a stabilizzare il mercato dei cereali, contenendo in tal modo le spese nel settore; che a tal fine occorre creare un prelievo di corresponsabilità supplementare che sarà riscosso in via provvisoria fin dall'inizio della campagna e di cui si deciderà il rimborso, totale o parziale, a seconda dei casi, dopo aver constatato il mancato superamento del quantitativo massimo garantito ovvero un superamento inferiore ad una determinata percentuale; che d'altronde, se il quantitativo massimo garantito viene superato nel corso di una campagna è opportuno tenerne conto per la fissazione dei prezzi della campagna successiva;

considerando che nella fissazione del quantitativo massimo garantito occorre tener conto del fabbisogno globale di cereali della Comunità economica europea;

considerando che alla luce delle difficoltà riscontrate nell'applicazione del regime del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, è opportuno prevedere che il prelievo e il prelievo supplementare siano riscossi in tutta la Comunità economica europea all'atto dell'immissione sul mercato, oppure della vendita all'intervento da parte dei produttori;

considerando che in occasione della creazione del prelievo di corresponsabilità era stato istituito anche un regime di aiuti diretti a favore dei piccoli produttori di cereali il cui obiettivo, in considerazione delle implicazioni sociali connesse con detto provvedimento, era quello di compensare l'incidenza del prelievo di corresponsabilità sui loro

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

redditi; che detto regime deve essere adeguato da un lato per garantire la piena corrispondenza tra il prelievo versato e l'aiuto percepito da ogni produttore e, d'altro lato, per tener conto dell'incidenza dell'eventuale applicazione del prelievo di corresponsabilità supplementare;

considerando che nell'ambito del regime di messa a riposo delle terre agricole previsto dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. .../88 si prevede che siano esentati dai prelievi di corresponsabilità i produttori che s'impegnino a partecipare al programma di messa a riposo delle terre nella misura del 30 % almeno delle loro terre arabili; che tale esenzione si limita a 20 tonnellate di cereali commercializzati; che per motivi di controllo è opportuno prevedere che anche detta esenzione sia realizzata sotto forma di rimborso;

considerando d'altro lato che la precocità dei raccolti nelle regioni meridionali della Comunità economica europea può far insorgere difficoltà di applicazione delle misure previste; che per porre rimedio a tale situazione si può prevedere che in detti Stati membri le misure di cui trattasi si applichino nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento si applicano al Portogallo a decorrere dall'inizio della seconda tappa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

##### « Articolo 4

1. I produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità sui cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) prodotti nella Comunità economica europea e immessi sul mercato o venduti ad un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 7 e 8. Questo regime si applica nelle campagne dal 1988/1989 al 1991/1992.

Tuttavia, fatta salva l'esenzione prevista dall'articolo 1 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 797/85, i piccoli produttori beneficiano di un'esenzione dal prelievo di corresponsabilità a norma dell'articolo 4 bis.

L'esenzione di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 797/85 assume la forma di un rimborso.

2. L'importo unitario del prelievo è stabilito ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializ-

zazione secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

3. In sede di determinazione dell'importo del prelievo di corresponsabilità sono prese in considerazione le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato D nella Comunità economica europea.

4. Il prelievo di cui al presente articolo è considerato far parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e delle misure transitorie necessarie sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26.

6. La Commissione si concerterà con gli ambienti professionali sull'utilizzazione del gettito del prelievo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, limitatamente ai cereali diversi dal granturco e dal sorgo prodotti in Italia, in Grecia, in Spagna e in Portogallo, per campagna di commercializzazione s'intende il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 maggio.»

2. Il testo dell'articolo 4 bis è sostituito dal seguente testo:

##### « Articolo 4 bis

1. È istituito un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori. L'importo globale dell'aiuto è fissato, per la Comunità economica europea, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato. Tale importo è pari ai proventi totali stimati dei prelievi di corresponsabilità di cui all'articolo 4 e all'articolo 4 ter, applicati ai produttori che commercializzano non più di 25 tonnellate.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative all'aiuto, in particolare quelle intese a garantire la piena corrispondenza del rimborso effettuato con il prelievo riscosso.

3. Le modalità di applicazione dell'aiuto, in particolare per quanto riguarda la ripartizione, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 in base a criteri obiettivi.»

3. È inserito il seguente articolo 4 ter:

##### « Articolo 4 ter

1. In sede di fissazione dei prezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e secondo la stessa procedura, il Consiglio stabilisce ogni anno un quantitativo massimo garantito per tutti i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b). Per la

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

fissazione di tale quantitativo si prendono in considerazione il consumo globale di cereali nella Comunità economica europea e le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato D.

Tuttavia, per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992 il quantitativo massimo garantito è fissato a 160 milioni di tonnellate.

2. Per ogni campagna e per il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, i produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità supplementare. Il prelievo supplementare è pari al 3 % del prezzo d'intervento in vigore per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna considerata. Al prelievo supplementare si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1, 4, 6 e 7.

Qualora la produzione cerealicola di una campagna sia pari o inferiore al quantitativo massimo garantito per essa stabilito, il prelievo supplementare è interamente rimborsato al produttore. In caso di superamento del quantitativo massimo garantito in misura inferiore al 3 %, il prelievo supplementare è rimborsato in parte. Il rimborso corrisponde alla differenza tra il prelievo supplementare versato e quello dovuto al superamento constatato del quantitativo massimo garantito.

L'importo dell'aiuto diretto che deve essere versato ai piccoli produttori per ogni tonnellata di cereali commercializzata, quale compensazione del prelievo di corresponsabilità supplementare, è ridotto dell'importo del prelievo rimborsato a norma delle disposizioni del presente paragrafo.

3. Se la produzione cerealicola di una data campagna supera il quantitativo massimo garantito per essa fissato, il prezzo d'intervento relativo alla campagna di commercializzazione successiva è diminuito del 3 %.

Tale riduzione si ripercuote anche sulla determinazione dei prezzi indicativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

La Commissione procede ogni anno, prima dell'inizio della campagna, all'adeguamento dei prezzi di intervento e indicativi derivante dall'applicazione del comma precedente.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione constata ogni anno anteriormente al 1° marzo se la produzione di cereali della campagna in corso abbia o no superato il quantitativo massimo garantito stabilito per tale campagna.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo del prelievo supplementare, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

COM(88) 84 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 febbraio 1988)

(88/C 84/17)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 89, paragrafo 2 e 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento

(1) GU n. L 118 del 18. 5. 1972, pag. 1.